



**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI PERCORSI DI FORMAZIONE
COMPLEMENTARE AI SENSI DEL CCNL 2 NOVEMBRE 2022, ART. 29 COMMA 3**

Sommario

PREMESSA.....	2
ART 1: REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI COMPLEMENTARI.....	2
ART 2: MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI FORMATIVI SPECIFICI.....	3

PREMESSA

Il CCNL 2 novembre 2022 agli artt. da 24 a 36, sviluppa il sistema degli incarichi, tra cui gli incarichi cosiddetti di funzione professionale, per lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse, nell'ambito del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità.

Il CCNL all'articolo 29, comma 3, prevede quale requisito per il conferimento dell'incarico di "professionista esperto" per il personale del ruolo sanitario e socio-sanitario, l'acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall'Azienda o Ente con apposito regolamento, unitamente ai restanti requisiti legati alla valutazione della performance individuale e all'assenza di provvedimenti disciplinari.

Allo scopo di rendere possibile l'applicazione delle previsioni contrattuali, nel presente Regolamento vengono individuati i requisiti/standard minimi per l'individuazione dei percorsi formativi da riconoscere come formazione complementare quale requisito di accesso all'incarico di "professionista esperto".

Il professionista esperto è in possesso di specifiche conoscenze, competenze teorico - pratiche e pensiero critico "avanzati" che gli consentono una sicura gestione della complessità assistenziale e tecnologica, riferibile ad un determinato ambito clinico, acquisite attraverso la formazione complementare e l'esperienza professionale acquisita.

L'Azienda provvederà, per ogni tipologia di "incarico professionale esperto", alla identificazione del ruolo e delle competenze attese, con i rispettivi contenuti formativi "attinenti" da possedere. Tali contenuti formativi costituiscono la formazione complementare necessaria per accedere all'incarico professionale specifico.

L'Azienda si riserva di adeguare il presente regolamento ad eventuali indicazioni contrattuali e/o regionali future.

ART 1: REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI COMPLEMENTARI

Tenuto conto di quanto sopra esposto, i requisiti dei percorsi di formazione "attinenti" sono i seguenti:

Se formazione NON ECM ruoli sanitario e sociosanitario:

Durata della formazione "attinente": la durata minima complessiva dei percorsi formativi è di:

- Formazione teorica: almeno 10 ore
- Formazione pratica: almeno 20 ore (deve essere indicata la modalità con cui avviene lo svolgimento della formazione pratica professionalizzante, il cui standard prevede la realizzazione dei contenuti formativi in contesti sanitari/sociosanitari, di norma diversi dall'abituale sede di lavoro, effettuati con la supervisione di un professionista sanitario/ sociosanitario in relazione alla tipologia di competenza avanzata da sviluppare);

Se formazione ECM ruoli sanitario e sociosanitario:

Durata della formazione “attinente”: il percorso formativo finalizzato ad acquisire specifiche competenze ed esperienze professionali deve raggiungere (complessivamente) almeno 30 crediti ECM;

ART 2: MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI FORMATIVI SPECIFICI

I professionisti della salute, devono produrre in fase di iscrizione ad una procedura di selezione per il conferimento di un incarico di “professionista esperto” le certificazioni dei percorsi formativi “attinenti” effettuati (ECM/NON ECM). Si stabilisce di valorizzare i percorsi formativi, purché i relativi attestati siano stati rilasciati in esito ad attività contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:

- Corsi organizzati da associazioni ora riconosciute come società scientifiche dal Ministero della Salute in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 e del decreto ministeriale 2 agosto 2017;
- Corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e di alta formazione, ai sensi del DPR 162/1982, L.341/1990 e DM 270/2004;
- Corsi promossi/autorizzati dalle Regioni, i cui obiettivi erano orientati allo sviluppo di competenze ulteriori e diverse da quelle ricevute in occasione dell'acquisizione del titolo di accesso alla professione;

L'UOC Gestione e sviluppo delle risorse umane in fase di ammissione delle candidature pervenute alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di professionista esperto, qualora ravvisi l'assenza del requisito specifico “attinente” dovrà comunicare ai candidati l'esclusione dal colloquio con le relative motivazioni.